

PROPOSTA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI POLIZIA RURALE PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

(ATTO DI INDIRIZZO)

Indice

Titolo I – Norme Generali

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Scopi del regolamento
- Art. 3 – Ambito di applicazione

Titolo II – Difesa del suolo, strade ed acque

- Art. 4 – Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie
- Art. 5 – Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in terreni instabili
- Art. 6 – Tutela delle strade e regime delle acque (distanze per fossi, canali, alberi)
- Art. 7 – Gestione di fossi e canali privati di corsi d'acqua privati minori, naturali o no
- Art. 8 – Gestione dei corsi d'acqua e deflusso delle acque
- Art. 9 – Siepi e alberi prospicienti le strade
- Art. 10 – Conservazione delle strade
- Art. 11 – Consolidamento versanti soggetti a fenomeni di dissesto

Titolo III – Prescrizioni

- Art. 12 – Arature terreni adiacenti alle strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali, calanchi (fasce di rispetto)
- Art. 13 – Obblighi dei frontisti di strade
- Art. 14 – Strade comunali e provinciali
- Art. 15 – Strade vicinali

Titolo IV – Norme finali

- Art. 16 – Incaricati della vigilanza
- Art. 17 – Sanzioni Amministrative
- Art. 18 – Rinvio Dinamico
- Art. 19 – Entrata in vigore

Allegati

Allegato “A” – Tabella indicativa per applicazione da parte del sindaco delle sanzioni rispetto ad alcune tipologie di violazioni

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento ¹

Con il presente regolamento di Polizia Rurale sono disciplinate le materie inerenti la custodia degli animali al pascolo, la difesa del suolo, delle strade e delle acque, le modalità di lavorazione dei terreni adiacenti alle strade, gli obblighi dei frontisti di strade e l'abbattimento di piante lungo le strade.

Art. 2

Scopi del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura. Esso ha altresì lo scopo di:

- a) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli;
- b) promuovere, presso gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli;
- c) definire gli ambiti inerenti le alberature e le siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) anche in relazione a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
- d) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli di ripa e scarpata, utilizzando ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico – ambientale;
- e) garantire le opportune sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei fenomeni di dissesto.

Art. 3

Ambiti di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C.², indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. Sono equiparati agli ambiti di cui al comma 1) anche terreni ex coltivati contraddistinti da processi di colonizzazione naturale di specie erbacee, arbustive e arboree;

¹ da adottare da parte dei Comuni il cui territorio ricade in Provincia di Alessandria, con pieno potere sanzionatorio ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

² art. 2135 C.C. così come modificato dal D. Lgs 228/01 art. 1 "L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento degli animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità così come definite dalla legge".

TITOLO II

DIFESA DEL SUOLO, STRADE ED ACQUE

Art. 4

Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie

1. Le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, con riferimento al codice civile in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con la necessità di assicurare l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità.
2. In generale, in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, anche in terreni posti in zone non soggette al Vincolo Idrogeologico di cui al R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267 deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque non contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici ordinari.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, per appezzamenti con pendenza media inferiore al 10% non sussiste l'obbligo della regimazione delle acque superficiali, come indicate dai seguenti commi 4, 5 6 e 7.
4. Gli interventi di cui ai successivi commi 5, 6, 7 e 8 potranno essere effettuati direttamente dall'imprenditore agricolo, senza la preventiva redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, qualora non già prescritta da specifiche normative di settore.
5. In appezzamenti con pendenza media dal 10% al 40% utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, a seconda della loro estensione e della loro posizione all'interno del sottobacino dovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute efficienti, le seguenti opere di regimazione per proteggere il suolo dall'erosione mediante misure idonee:
 - a) solchi acquai temporanei (scoline) e/ o permanenti (fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. - I solchi acquai (scoline e fosse livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e dimensionate per lunghezza sezione e pendenza in modo tale da garantire il deflusso regolare delle acque intercettate fino al collettore di destinazione e devono avere una distanza interasse tra loro non superiore ad 80 m.; nella loro realizzazione si dovrà tenere conto degli elementi caratterizzanti l'eventuale fenomeno erosivo, quali profondità e dimensioni dei solchi, affioramento degli strati meno fertili del suolo, eventuali fenomeni franosi. - I solchi acquai temporanei potranno essere eliminati con la lavorazione del terreno per essere poi tracciati nuovamente a lavorazione ultimata.
 - b) Fasce inerbite. In caso di elevata acclività, ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, è necessario comunque attuare opere finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza interasse, tra loro, non superiore a metri 60.
 - c) Strade fosso per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza, interasse non superiore ad 80 mt dalle altre scoline dello stesso appezzamento possono sostituire a tutti gli effetti i solchi acquai.
 - d) Collettori naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali o i corsi d'acqua.
 - e) Drenaggi sotterranei e rippature profonde.
6. In appezzamenti con pendenza media dal 10% al 40%, utilizzati come pascoli e pratipascoli, valgono le direttive di cui al comma 4. Le scoline, in relazione all'estensione dei fondi agricoli e alla loro posizione all'interno del sottobacino, potranno essere tuttavia più frequentemente omessi o realizzati con interasse fino a m 80.
7. In appezzamenti con pendenza media dal 10% al 40%, utilizzati come frutteti e vigneti, le direttive di cui al comma 4, valgono solo nel caso in cui i filari siano realizzati lungo le linee di massima pendenza e non vi sia copertura erbosa dell'interfilare per almeno otto mesi all'anno. Tali appezzamenti dovranno

comunque presentare a valle un fosso di guardia di adeguate dimensioni atto a intercettare e convogliare eventuali acque provenienti da monte fino al collettore sottostante.

8. Per gli impianti arborei da legno e i boschi di nuovo impianto andrà realizzato l'inerbimento degli interfilari.

9. In appezzamenti con pendenza media pari o superiore al 40%, utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, frutteti, vigneti e oliveti, la realizzazione di nuove opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

10. I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.

11. Qualora l'evento meteorico arrechi danni a manufatti o a proprietà altrui e le indicazioni suggerite non siano state messe in atto, fatte salve le inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 426³ e 427⁴ del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Art. 5

Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P. A. I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P. R. G. C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle stesse Norme Tecniche di Attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

2. I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo:

a) A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;

b) All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti.

3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Art. 6

Tutela delle strade e regime delle acque (distanze per fossi, canali e alberi)

1. E' proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

2. Ai proprietari (o ai conduttori del fondo) è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità poderal e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, secondo le modalità previste dal Regolamento forestale regionale (D. P. G. R. 20 settembre 2011 n. 8/R "Regolamento

³ Codice Penale, art. 426 - Inondazione, frana o valanga: Chiunque cagiona un'inondazione o una frana ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

⁴ Codice Penale, art. 427 - Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe, o altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una inondazione o di una frana ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni. Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

forestale di attuazione dell'articolo 13 della L. R. 10 febbraio 2009 n. 4", modificato con D. P. G. R. 21 febbraio 2013 n. 2/R) salvo il permesso dell'autorità competente.

3. Ai sensi del R.D. 523/1904⁵ ai proprietari (o ai conduttori del fondo) e frontisti di corsi d'acqua pubblici è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

4. I proprietari (o conduttori del fondo) e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.

5. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

6. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

7. Le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dall'articolo 892 del C.C.⁶

8. Ai sensi del R.D. 523/1904, le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua pubblici. In tale fascia è comunque vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde;

9. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.

10. Le fasce di rispetto per aprire canali e fossi, impiantare alberi e siepi vive, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.

11. Qualora l'evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

⁵ Art. 96 R.D. 523/1904: "Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:.... (omissis).. f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;".

⁶ art. 892 c.c. Distanze per gli alberi. Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come

sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per

le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Art. 7
**Gestione dei fossi e canali privati, di corsi d'acqua
privati minori, naturali o no**

1. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.
2. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d'acqua minori privati, naturali o no o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla loro pulizia dalla vegetazione in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.
3. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali.
5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

Art. 8
Gestione dei corsi d'acqua e deflusso acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523).⁷
2. Qualora, per esigenze contingenti si dovesse procedere a realizzare o modificare affossature non demaniali esistenti comprese quelle sui o fra i campi, coltivati o no, dovrà essere chiesto Nulla Osta al Comune che la rilascia solo dopo aver constatato che, secondo la relazione di un tecnico abilitato, non sono possibili soluzioni alternative, che il nuovo tracciato sia migliorativo o analogo al precedente e non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il collettore in cui avveniva lo scarico. Nel caso in cui sia prevedibile una alterazione negativa ai deflussi idrici, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le soluzioni adottate e le opere da realizzare al fine di garantire lo smaltimento dell'acqua secondo le nuove linee direttrici.
3. I fossi di scolo che si dimostrino o fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente allargati, approfonditi e opportunamente regimate.
4. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904.⁸
6. I corsi d'acqua minori, naturali o no, distinti dai fiumi o dai torrenti e identificabili nelle denominazioni di fossetti, rivi, colatori ecc, saranno mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano, e di quelli cui servano di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessata la relativa proprietà o all'entità dell'utilizzo.
7. È vietato scaricare le acque dei campi sulle strade. Nel caso di siti morfologicamente inadatti, nei quali fosse inevitabile far versare le acque di un terreno sopra una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino

⁷ art. 93 R.D. 523/1904 "Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa."

⁸ Art 12 R.D. 523/1904 "Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti....Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi...quando concorra l'assenso degli interessati"

recettore (caditoia, fosso pubblico). In casi particolari possono essere ammesse deroghe e messe in atto soluzioni tecniche differenti solo se espressamente autorizzate dall'Ente Pubblico interessato.

8. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D. Lgs. n. 152/2006, R.D. 523/1904) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 9

Siepi ed alberi prospicienti le strade

1. Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento forestale regionale (D. P.G. R. 20 settembre 2011 n. 87R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della L. R. 10 febbraio 2009 n. 4", modificato con D. P. G. R. 21 febbraio 2013 n. 2/R) e dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", i proprietari dei fondi sono obbligati a tagliare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

2. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice della Strada, è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade a distanze inferiori a:

a) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore di un metro;

b) metri uno, misurati come sopra, per le siepi tenute ad un'altezza non maggiore di un metro;

3. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m 1 sopra il piano stradale; ciò a partire almeno da 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall'inizio della curva.

4. Quando eseguite, le piantagioni dovranno essere attuate utilizzando preferenzialmente specie arbustive e arboree autoctone in base alla vegetazione naturale presente ed alla altitudine e, comunque, evitando di utilizzare specie naturalizzate infestanti quali, ad esempio, robinia, ailanto, maclura, ecc.

5. E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

6. Il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguito in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura; in particolare si dovrà operare con modalità operative e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento.

Art. 10

Conservazione delle strade

1. La materia è disciplinata dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.

Art. 11

Consolidamento versanti soggetti a fenomeni di dissesto

1. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

TITOLO III

PRESCRIZIONI

Art. 12

Arature di terreni adiacenti a strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali, calanchi (fasce di rispetto)

1. In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 1,00 più il solco di aratura (di cui al comma 7) per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e per i terreni confinanti con altre tipologie di strade, misurate a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per manovrare senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali. Detta fascia dovrà essere mantenuta almeno inerbita. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.
2. Ai sensi del R.D. 523/1904, i frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno m 4,00⁹ misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita.
3. Nel caso di strade o di fossi privati la fascia di rispetto o capezzagna di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a m 1,00 oltre al solco di aratura di cui al comma 6.
4. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco.
5. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.
6. Nella capezzagna di valle, le arature dovranno essere fatte rovesciando le zolle verso monte e la stessa dovrà essere separata dalla fascia di rispetto da un solco di aratura.
7. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire il loro scalzamento a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso a seguito di caduta massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietario e/o conduttore del fondo devono altresì realizzare, ove occorrano, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.
8. Ai sensi del R.D. 523/1904²⁹ i proprietari (o i conduttori del fondo) frontisti di corsi d'acqua pubblici devono evitare l'esecuzione di opere in alveo e nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

Art. 13

Obblighi dei frontisti di strade

1. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali.

⁹ art. 96 R.D. 523/1904 "Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:.... (omissis).. f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;"

2. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scolli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.

Art. 14 **Strade comunali e provinciali**

1. Le strade classificate come "comunali" e "provinciali" saranno dotate, ove possibile, di un'opportuna rete scolante al fine di raccogliere e smaltire le acque di pioggia; la rete dovrà inoltre essere in grado di smaltire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali.
2. Nei tratti ove la strada comunale o provinciale abbia ai lati una rete scolante realizzata "a cielo aperto", questa sarà costituita da fossi o scoline di adeguata pendenza consentendo alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico.
3. La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dell'Ente proprietario.

Art. 15 **Strade vicinali**

1. Le strade vicinali, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.
2. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

TITOLO IV **NORME FINALI**

Art. 16 **Incaricati della vigilanza¹⁰**

1. Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale, dal Corpo di Polizia Provinciale e dai Carabinieri per la Tutela Forestale. Possono altresì procedere all'accertamento delle infrazioni al presente regolamento gli organi competenti ai sensi delle norme vigenti.
2. I Comuni ricadenti nel territorio di una Comunità Montana, per uniformare l'attività di vigilanza, potranno usufruire dell'opera di coordinamento della stessa Comunità Montana.

¹⁰ art. 57 Codice di Procedura Penale (ex art 221 del C.P.P. 1930):

1) Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di Polizia Giudiziaria

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza;

2) Sono agenti di polizia giudiziaria

a) il personale della Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia e le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio;

3) Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 del C.P.P.

Art. 17
Sanzioni amministrative

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti (R.D. 523/1904, R.D.L. 3267/1923, L. R. n. 6/2005, Nuovo Codice della Strada, D. Lgs 152/99 e s.m.i.), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 500,00 ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis.¹¹
2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/81 e di cui alla L. R. n. 33/98.

Art. 18
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.
3. Copia del presente regolamento è sempre visibile nell'Ufficio di Segreteria nei giorni e nelle ore in cui è permesso al pubblico.

¹¹ L'allegato "A" reca una tabella indicativa per l'applicazione da parte del sindaco della sanzione amministrativa prevista dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis con una gradazione per alcune tipologie di violazioni.

ALLEGATO “A”

TABELLA INDICATIVA DI APPLICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DELLE SANZIONI DI CUI AL D. Lgs. 18 AGOSTO 2000 N. 267 ART. 7-BIS RISPETTO AD ALCUNE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Art. 4	Mancata realizzazione sistemazioni idraulico agrarie nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18	€ 250,00	€ 500,00
Art. 8 comma 7	Mancato rispetto del divieto di condurre le acque dai campi, coltivati o no, sopra le strade e ivi abbandonarle o, per motivi morfologici conduzione delle acque lateralmente lungo la strada mediante un fosso di scolo capace.	€ 250,00	€ 500,00
Art. 9 comma 5 (siepi e alberi prospicienti le strade)	Mancato rispetto dell'obbligo dei proprietari frontisti e/o conduttori delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da foglie, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione	€ 100,00	€ 500,00
Art. 12 comma 1(*) (fasce di rispetto strade pubbliche e elementi vegetali)	Mancata esecuzione delle arature nel rispetto dell'art. 28 comma 1 (mantenimento di una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 1,00 più il solco di aratura per strade provinciali e statali e per altre strade misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle). Mancato rispetto distanze in presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, (distanza di almeno m 1,50 misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi).	€ 250,00	€ 500,00
Art. 12 comma 4 (fasce di rispetto calanchi)	Mancata applicazione della fascia di rispetto incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco in appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo.	€ 250,00	€ 500,00
Art. 12 comma 6 (arature)	Mancato rispetto della modalità di esecuzione delle arature (“dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.”) in prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi	€ 150,00	€ 500,00
Art. 12 comma 7 (mantenimento scarpate)	Mancato rispetto del comma che cita “Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire, il loro scalzamento a monte, e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso a seguito di caduta di massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietari e/o conduttori devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi”	€ 150,00	€ 500,00
Art. 13 – comma 1 (divieto di causare la caduta di materiali)	Violazione del divieto di “deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito pubblico, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali”	€ 100,00	€ 500,00
Art. 13 – comma 2 (obbligo di conservare ed efficienti gli sbocchi degli scolì)	Mancato rispetto del comma 2 che cita “I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scolì e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici”.	€ 100,00	€ 500,00

(*) Oltre alla sanzione amministrativa, in caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.